

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ricordando che il sig. ██████████ di nazionalità ghanese, sarebbe scappato dal proprio Paese d'origine per sottrarsi alla persecuzione dei propri familiari conseguente alla sua religione cattolica e ritenendo che tuttavia il suo racconto sarebbe stato poco dettagliato, incoerente e contraddittorio.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor ██████████ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di ulteriore subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza del 31.1.2017 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può, o a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).



Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda* e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia"* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva



più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, coerentemente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia affatto adeguatamente articolato e preciso e quindi credibile e che il ricorrente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, già innanzi alla Commissione, egli ha reso dichiarazioni del tutto generiche, che sono rimaste tali anche all'udienza odierna, in cui egli si è limitato a riferire che

“Io sono fuggito dal Ghana perché a casa mia come famiglia c'erano idoli che mi costringevano ad adorare. Tra questi idoli hanno ammazzato mio padre che non era d'accordo a celebrare questi riti. Io ero piccolo quando è morto mio Padre ed aveva lasciato mia madre ed altri fratelli ma la famiglia di mio padre continuava a celebrare questi riti. Quando è morto mio padre ci avevano chiesto di andare me e i miei fratelli ad adorare questi idoli, ma mia madre era cristiana e non voleva portarci. Hanno fatto a noi le stesse cose che con mio padre e quindi poi hanno ammazzato anche mia madre. Quando è morta mia madre, il nonno ha preso me ed i miei fratelli e siccome io ero il figlio maggiore e volevo seguire l'insegnamento cristiano mi sono opposto al nonno di seguire il suo culto e mio nonno mi odiava. Noi avevamo un giorno particolare, il venerdì della settimana, per adorare questo idolo, ed io allora scappavo e mi rifugiavo nel bosco ed andavo in Chiesa di nascosto. Un giorno però è successo, di venerdì, che io avevo dormito di più ed allora mi hanno visto e mi hanno preso per andare ad adorare questo idolo ed io non ero d'accordo ed è nato un litigio tra me e loro mi hanno colpito con un coltello.

ADR: Era la nonna, cioè la madre di mio padre, e poi gli zii che mi volevano obbligare e poi è stato lo zio a colpirmi con un coltello, sotto l'occhio.

ADR: Poi io sono scappato da un mio amico e poi mi hanno procurato un medico per curare la ferita, mi hanno curato con un'erba del posto.

ADR: Siccome le cose continuavano ho deciso che l'unica cosa da fare era scappare ed allora sono scappato, prima in Togo, poi in Niger e poi in Libia.

ADR: Mio padre è morto quando io avevo 12 anni e mia madre quando io avevo 17 anni. Io ho una sorella ed un fratello, entrambi più piccoli di me. Loro sono ancora lì in Drobo e fingono e quindi sembra andare tutto bene anche se in realtà non va bene, perché anche loro sono cattolici.

ADR: L'insegnamento che ho imparato è che c'è un Dio più grande del creato e che c'è un Dio



*che si deve onorare. La Chiesa cattolica richiede il Battesimo... Si deve fare la Comunione...
uno confessa i propri peccati.. ci sono le preghiere particolari, ad esempio l'Ave Maria che so
recitare.*

ADR: lo adesso sono preoccupato perché è da un po' che non riesco a sentire i mie fratelli".

con ciò non riferendo di un incombente rischio di morte né di una grande conoscenza dei precetti della religione cattolica,

✱✱✱✱✱✱✱✱

Ritiene quindi il Tribunale che le ragioni di espatrio addotte non siano quelle reali e che la partenza dal Ghana sia invece legata a motivi esclusivamente economici e lavorativi che, per quanto comprensibili, non integrano il rischio di persecuzione o di danno grave come sopra definito, dovendosi escludere che vi sia per il ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"* e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del dlgs 2007 n. 251. Invero nella zona di provenienza dell'interessato (e dove dovrà, eventualmente fare ritorno) non vi è situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio, situazione che l'interessato non ha nemmeno dedotto. Peraltro, stante l'assenza di una persecuzione diretta, grave e personale ed altresì di un pericolo di incolumità del richiedente -ai fini della protezione nelle altre forme prospettate - in ipotesi di forzato rientro nel paese di origine, resta ininfluente ogni considerazione sulla situazione generale politica del Ghana .

Ritiene pertanto il Tribunale, che non essendo l'interessato a rischio di danno grave ex lettera c) dell'art. 14 citato, anche sotto questo profilo non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Appaiono tuttavia sussistere seri motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall'art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, atteso che dalla documentazione oggi prodotta in udienza risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale (soprattutto religioso) , tenuto conto anche del fatto che egli in Ghana non ha ormai più alcun legame familiare stretto tranne una sorella ed un fratello tanto che da quel Paese egli è fuggito quando era ancora minorenne.

Per l'insieme dei motivi esposti si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata - ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la



trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Ragioni di equità in relazione alla natura della causa, giustificano la compensazione delle spese giudiziarie.

P.Q.M.

- Annulla il provvedimento impugnato,
- Riconosce il diritto del ricorrente, signor ██████████ ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e
- Ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova. Si comunichi.

Genova, 1 febbraio 2017

Il Giudice

Dott. ssa Laura Casale

